

VERBALE DI RIUNIONE

Con riferimento alle previsioni recate dall'articolo 21, comma 1, lettera d) del Verbale di Accordo sottoscritto in data 28/10/2016, le Parti si danno reciprocamente atto che:

- è possibile fruire "da casa", su base esclusivamente volontaria, anche di singoli contenuti formativi, di cui si compongono i corsi di formazione fruibili secondo tali modalità, disponibili sulla inerente piattaforma aziendale (in oggi, "CarigElearning"), per una durata complessiva – nella singola giornata – comunque non inferiore a 1 ora;
- in relazione a ciascun contenuto formativo fruito "da casa", al dipendente viene riconosciuto un recupero di entità pari alla durata del contenuto formativo stesso;
- il recupero – se non fruito in coincidenza con lo svolgimento del contenuto formativo – dovrà essere fruito entro la fine dell'anno di svolgimento del contenuto formativo, salvo che i contenuti formativi siano fruiti nell'ultimo semestre dell'anno; in quest'ultimo caso, il recupero dovrà essere fruito entro la fine dell'anno successivo.

Restano ferme, per quant'altro le ulteriori previsioni recate dal suddetto articolo 21, comma 1, lettera d).

Dichiarazione della Banca

La Banca dichiara che eventuali modifiche della disciplina aziendale concernente gli inerenti aspetti attuativi costituiranno oggetto di specifico confronto tra le Parti.

Dichiarazione delle Organizzazioni Sindacali

Le OOSS si riservano di effettuare, tramite la Commissione tecnica di Gruppo sulla formazione, verifiche in ordine alla congruità della durata di singoli contenuti formativi rispetto a quella indicata sulla piattaforma aziendale.

Genova, 4 marzo 2021


BANCA CARIGE S.p.A. anche in qualità di Capogruppo del Gruppo Banca Carige 

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIA

UILCA

UNISIN/FALCRI